

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 12476/2020

Revocatoria ordinaria o fallimentare di un bene - Fallimento dell'accipens - Ammissibilità dell'azione - Condizioni - Fondamento.

Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare -, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 12476 del 24/06/2020 (Rv. 658004 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2740](#), [Cod_Civ_art_2901](#)

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

12476

2020